



Istruzioni relative alle pagelle e alla promozione

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 15 maggio 2017
visto l'art. 98 lett. e della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012
(legge scolastica)

Art. 1

¹ La valutazione e la promozione sono principalmente finalizzate a fungere da incentivi per l'apprendimento e pongono al centro gli allievi.

Principio

² Mediante la pagella, i titolari dell'autorità parentale vengono informati in merito alla competenza oggettiva, al comportamento nell'apprendimento, al comportamento nel lavoro e al comportamento sociale degli allievi.

³ Alla fine di ogni semestre la valutazione di tutte le materie avviene tramite una pagella con voti, che può venire completata da un rapporto di apprendimento individuale. Nella pagella di fine secondo semestre va valutato l'intero anno scolastico. La valutazione del primo semestre deve trovare adeguata considerazione.

⁴ Il consiglio scolastico decide se nella 1^a e nella 2^a classe elementare viene consegnata una pagella con voti, una pagella con giudizi verbali o una pagella in forma libera.

Art. 2

¹ Nella pagella con voti la valutazione avviene mediante giudizi numerici.

Definizioni

² Nella pagella con giudizi verbali la valutazione avviene mediante le espressioni "superati", "raggiunti", "raggiunti in parte", "non raggiunti".

³ Nella pagella in forma libera la valutazione avviene mediante un testo.

⁴ I rapporti di apprendimento integrano la pagella. Essi informano circa lo stato attuale della competenza oggettiva, nonché riguardo ad aspetti importanti del comportamento nell'apprendimento, del comportamento nel lavoro e del comportamento sociale.

Art. 3

¹ Nel corso dell'anno scolastico, gli insegnanti osservano, valutano e incentivano in più modi gli allievi per quanto attiene alla competenza oggettiva, al comportamento nell'apprendimento, al comportamento nel lavoro e al comportamento sociale.

Osservazione,
valutazione,
incentivazione

² Gli insegnanti annotano le osservazioni in maniera individuale e nella forma che ritengono appropriata. Tali osservazioni fungono da base per la valutazione degli allievi, nonché per il colloquio con gli allievi stessi, con chi esercita l'autorità parentale, con i docenti che impartiscono l'insegnamento in questione nonché con altri esperti del settore.

³ Chi esercita l'autorità parentale deve essere immediatamente informato se vengono notati comportamenti insoliti (improvviso calo del rendimento scolastico, evidenti stranezze nel comportamento, ecc.) che possono influire sulla pagella.

Art. 4

¹ Ogni allievo ha diritto a un colloquio di valutazione almeno una volta all'anno.

Colloquio di valutazione

² Il colloquio di valutazione serve allo scambio di informazioni in merito alle prestazioni richieste, nonché in merito alla situazione e ai progressi negli ambiti "competenza oggettiva", "comportamento nell'apprendimento", "comportamento nel lavoro" e "comportamento sociale".

³ Al colloquio di valutazione, condotto dall'insegnante di classe, partecipano i titolari dell'autorità parentale, l'allievo e, all'occorrenza, altri insegnanti o specialisti.

⁴ L'insegnante di classe deve fare in modo che per la preparazione e quale base di un colloquio di valutazione venga scelta una forma di autovalutazione adeguata all'allievo.

⁵ Al termine del colloquio di valutazione, l'insegnante di classe annota i risultati, gli eventuali accordi e i provvedimenti. Queste conclusioni vanno firmate da tutti i partecipanti.

Art. 5

¹ Nel caso di allievi con bisogno educativo speciale la pagella deve essere integrata da un rapporto di apprendimento, nel settore a bassa soglia almeno per il secondo semestre. Il rapporto di apprendimento viene redatto dal pedagogo curativo scolastico o dallo specialista per provvedimenti di pedagogia specializzata, in accordo con l'insegnante di classe.

Pagella e rapporto di apprendimento in caso di bisogno educativo speciale

² Per allievi senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento (PiSA), il voto nei settori lingue e matematica può essere sospeso per la durata del sostegno, tuttavia al massimo fino all'inizio della 5^a classe elementare, con il consenso scritto dei titolari dell'autorità parentale. Il rapporto di apprendimento documenta in particolare lo stato della competenza oggettiva nelle materie per le quali non è stato assegnato un voto.

³ Per allievi con adeguamento degli obiettivi di apprendimento (PiCA), nonché per allievi che beneficiano dell'istruzione scolastica speciale integrativa o separativa, i voti in tutte le materie possono riferirsi a obiettivi di apprendimento adeguati. Il rapporto di apprendimento documenta in particolare le materie nelle quali gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti conformemente al programma d'insegnamento e quelle nelle quali sono stati invece raggiunti obiettivi di apprendimento adeguati.

⁴ Per allievi di 1^a e 2^a classe elementare con bisogno educativo speciale che ricevono una pagella in forma libera è possibile rinunciare a un rapporto di apprendimento. La pagella in forma libera viene redatta dall'insegnante di classe in collaborazione con il pedagogo curativo scolastico o con lo specialista per provvedimenti di pedagogia specializzata.

⁵ Tutti gli allievi con istruzione scolastica speciale ricevono una pagella di "scuola speciale".

⁶ In casi motivati, la valutazione degli allievi con istruzione scolastica speciale può anche avvenire esclusivamente mediante una pagella in forma libera. L'istituto per l'istruzione scolastica speciale (in caso di istruzione scolastica speciale separativa) o il consiglio scolastico della scuola regolare (in caso di istruzione scolastica speciale integrativa) decide se la valutazione avvenga esclusivamente mediante una pagella in forma libera. In caso di istruzione scolastica speciale integrativa, la pagella in forma libera viene redatta dall'insegnante di classe in collaborazione con il pedagogo curativo scolastico o con lo specialista per provvedimenti di pedagogia specializzata. In caso di pagella in forma libera si può rinunciare a un rapporto di apprendimento conformemente al capoverso 1.

Art. 6

¹ La pagella valuta il comportamento nell'apprendimento, il comportamento nel lavoro e il comportamento sociale con espressioni verbali, mentre valuta la competenza oggettiva con voti numerici.

Principi di valutazione

² Nel grado elementare, la materia "Etica, religioni, comunità (con educazione morale)" viene indicata con "frequentata". Per tutte le altre materie obbligatorie deve essere espressa una valutazione.

³ Le materie opzionali del grado secondario I "Musica" e "Teatro e danza" vengono indicate con "frequentata". Per tutte le altre materie opzionali deve essere espressa una valutazione.

⁴ Le competenze e i gradi di competenza nei singoli settori disciplinari e nelle singole materie fungono da base per la valutazione. I punti di riferimento centrali per la valutazione degli allievi sono rappresentati dagli obiettivi dell'insegnamento definiti dall'insegnante sulla base del piano di studio e dei mezzi didattici. La valutazione riflette la misura in cui gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi dell'insegnamento per poter seguire le ulteriori lezioni.

⁵ È appropriato discutere di un'eventuale mancata promozione, se l'esito della valutazione globale, nella quale si sarà tenuto conto della competenza oggettiva nonché del comportamento nell'apprendimento, del comportamento nel lavoro e del comportamento sociale, evidenzia gravi problemi. Questi possono manifestarsi tra l'altro con un totale di punti negativi superiore a 1,5. Vengono considerati punti negativi i voti inferiori al 4 nelle materie obbligatorie; per ogni disciplina viene tuttavia conteggiato al massimo un punto negativo.

Art. 7

¹ Per tutte le forme di pagella (pagella dei con voti, pagella con giudizi verbali, pagella in forma libera) devono essere utilizzati i moduli cantonali per le pagelle.

Moduli

² Il completamento della pagella con un rapporto di apprendimento e la valutazione di allievi con adeguamento degli obiettivi di apprendimento (PiCA) sono da indicare nella pagella.

³ Per i rapporti di apprendimento possono essere utilizzati i moduli cantonali oppure moduli propri dell'ente scolastico.

⁴ Gli enti scolastici che utilizzano programmi offerti da privati per l'amministrazione dei voti provvedono affinché i moduli per le pagelle corrispondano per forma e contenuto alle pagelle cantonali.

Art. 8

¹ Apponendo la propria firma sulla pagella, l'insegnante di classe conferma la correttezza delle indicazioni e i titolari dell'autorità parentale confermano di averne preso visione.

Correttezza delle indicazioni, presa in visione

Art. 9

¹ La materia "Religione" non ha effetti ai fini della promozione.

Regolamentazioni speciali

² Se il livello richiesto risulta evidentemente troppo elevato per un allievo, il consiglio scolastico, con il consenso dei titolari dell'autorità parentale e dell'insegnante di classe, può eccezionalmente decidere nel corso del primo semestre un passaggio alla classe inferiore (art. 41 ordinanza scolastica).

Art. 10

¹ Allievi alloggiati che accedono alla scuola sprovvisti di qualsiasi conoscenza della lingua d'insegnamento, nel primo anno di scuola ricevono, al posto di una pagella, un rapporto di apprendimento.

Bambini alloggiati

² Nel secondo anno di scuola, si può rinunciare all'assegnazione del voto in singole materie, se gli allievi non raggiungono gli obiettivi dell'insegnamento a causa dell'alloglossia. Per le materie nelle quali non è stato assegnato un voto deve essere allestito un rapporto di apprendimento.

³ L'insegnamento supplementare impartito a bambini alloggiati sulla lingua e cultura d'origine può essere valutato in una pagella.

Art. 11

¹ Per allievi che non riescono a seguire le lezioni secondo il programma didattico e che non raggiungono gli obiettivi dell'insegnamento di una classe, alla fine dell'anno può essere decisa una mancata promozione (art. 40 cpv. 1 ordinanza scolastica).

Mancata promozione

² La ripetizione di una classe costituisce una misura d'incentivazione.

³ Il mancato raggiungimento delle competenze di base non porta automaticamente a una mancata promozione.

⁴ Con la ripetizione di una classe si intendono compensare importanti lacune nella competenza oggettiva, nonché nello sviluppo dell'apprendimento e della personalità.

Art. 12

¹ Sono date le vie legali secondo la legge scolastica.

Ricorsi

² Singoli voti e valutazioni nella pagella non possono essere oggetto di impugnazione.

³ L'Ispettorato scolastico valuta i ricorsi contro una mancata promozione dal punto di vista formale (procedura, informazione) e da quello contenutistico (motivazione della mancata promozione dal punto di vista generale). L'insegnante di classe redige al riguardo una presa di posizione a destinazione dell'Ispettorato scolastico e garantisce a quest'ultimo anche la possibilità di prendere visione di tutti i lavori e di tutte le basi di valutazione, nonché delle informazioni date ai titolari dell'autorità parentale.

Art. 13

¹ Se la promozione è minacciata, l'insegnante di classe informa i titolari dell'autorità parentale almeno dodici settimane prima della fine dell'anno scolastico (art. 39 ordinanza scolastica).

Termini

² La decisione relativa alla mancata promozione deve essere comunicata per iscritto dal competente insegnante di classe ai titolari dell'autorità parentale, al più tardi 20 giorni prima della fine dell'anno scolastico, con indicazione dei rimedi giuridici (art. 40 cpv. 2 ordinanza scolastica).

³ Decisioni di attribuzione negative e decisioni concernenti la mancata promozione e la promozione possono essere impugnate entro 10 giorni dinanzi all'Ufficio. Le decisioni dell'Ufficio possono essere impugnate entro 10 giorni dinanzi al Tribunale amministrativo (art. 95 cpv. 3 legge scolastica).

Art. 14

¹ Le istruzioni entrano in vigore il 1° agosto 2018. Esse sostituiscono le Istruzioni relative alle pagelle e alla promozione emanate il 27 maggio 2013.

Entrata in vigore



Decisione dipartimentale

Revisione totale delle istruzioni relative alle pagelle e alla promozione

In virtù dell'art. 98 lett. e della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000), il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente ha emanato istruzioni relative alle pagelle e alla promozione.

I principi relativi alla valutazione degli allievi, nonché alla promozione sono stabiliti negli art. 41 e 42 della legge scolastica. Ulteriori disposizioni relative alla promozione e al passaggio si trovano negli art. 38 – 43 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010).

Con decreto del Governo (n. 246, 15 marzo 2016) è stata approvata l'entrata in vigore del Piano di studio 21 Grigioni, inclusa la griglia oraria per la scuola popolare dei Grigioni, con effetto all'anno scolastico 2018/19. Insieme alle nuove griglie orarie cambiano le designazioni dei settori disciplinari e delle materie. Ciò rende necessario un adeguamento sia dell'ordinanza scolastica, sia degli atti normativi derivati, in particolare delle presenti istruzioni, inclusi i moduli cantonali per le pagelle e le relative spiegazioni.

Nella quotidianità scolastica le istruzioni vengono impiegate in vari contesti sia a livello di autorità e direzioni scolastiche, sia dagli insegnanti e dai genitori/titolari dell'autorità parentale. Al fine di garantire la leggibilità da parte di questi gruppi di destinatari, le presenti istruzioni vengono sottoposte a una revisione totale formale per quanto riguarda la loro articolazione. Con questa revisione totale si è dato seguito all'incarico del Governo, secondo il quale l'introduzione del Piano di studio 21 Grigioni deve essere eseguita nel quadro legislativo esistente.

Le istruzioni relative alle pagelle e alla promozione sono state sottoposte a revisione parziale con riguardo alla valutazione di bambini allogliotti già con effetto a partire dall'anno scolastico 2017/18.

Dal punto di vista del contenuto, la presente revisione totale delle presenti istruzioni riguarda i punti seguenti:


- I termini "pagella con voti", "giudizio verbale" nonché "pagella in forma libera" sono stati definiti in modo univoco a seguito di domande giunte dal mondo della scuola (art. 2).
- Per il settore della valutazione di allievi con bisogni educativi speciali, al titolo marginale modificato "Pagella e rapporto di apprendimento in caso di bisogno educativo speciale" sono state precisate le norme per la compilazione del rapporto di apprendimento (art. 5).
- Il nuovo titolo marginale "Principi di valutazione" stabilisce che la materia obbligatoria "Etica, religioni, comunità (con educazione morale)" venga indicata nel grado elementare con "frequentata". Nel grado elementare, la materia "Etica, religioni, comunità (con educazione morale)" comprende i seguenti tre ambiti di competenza: "Comunità e società – dare forma alla convivenza e impegnarsi in prima persona"; "Scoprire e riflettere su esperienze fondamentali, valori e norme"; "Confrontarsi con religioni e visioni del mondo".
- Anche le materie opzionali del grado secondario I "Musica" e "Teatro e danza" vengono indicate con "frequentata". Tutte le altre materie obbligatorie e opzionali devono essere valutate (art. 6 cpv. 2 e 3).
- Anche con il Piano di studio 21 Grigioni, orientato alle competenze, gli obiettivi dell'insegnamento stabiliti dall'insegnante sulla base del piano di studio e dei mezzi didattici sono i punti di riferimento centrali per la valutazione degli allievi (art. 6 cpv. 4).
- Nell'art. 7 viene ora stabilito che le offerte private di programmi per l'amministrazione degli allievi e dei voti sono obbligate a riprodurre i moduli cantonali per le pagelle in modo identico dal profilo formale e contenutistico.

In virtù dell'art. 98 lett. e della legge scolastica

il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:

1. Vengono emanate le istruzioni relative alle pagelle e alla promozione. Esse sostituiscono quelle del 27 maggio 2013 (stato: 25 novembre 2016).

2. L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport viene incaricato di adeguare il moduli elettronici per le pagelle nonché gli strumenti di navigazione in internet. Gli oneri finanziari per questi adeguamenti pari a un importo massimo di 10 000 franchi vengono conteggiati tramite il conto 4210. 3118001 "Acquisto di infrastrutture informatiche e programmi".
3. La revisione totale delle istruzioni entra in vigore il 1° agosto 2018.
4. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari; strutture per l'istruzione scolastica speciale (fondazione e direzione); scuole popolari private; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni (AASG), signor Peter Reiser, presidente, Via Nova 47, 7017 Flims Dorf; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni (VSLGR), signora Ursina Patt, presidente, Rossbodenstrasse 33, 7015 Tamins; Insegnanti Grigioni (IGR), signora Sandra Locher Benguerel, presidente, Fondeiweg 2, 7000 Coira; Conferenza degli istituti per bambini e adolescenti (KKJ), signor Martin Bässler, Schulheim Zizers, Kantonsstrasse 6, 7502 Zizers; Ufficio della formazione medio-superiore; Ufficio della formazione professionale; Ufficio per la scuola popolare e lo sport.



Martin Jäger, Consigliere di Stato